

N. 6783/2019

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con gli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, elett.

dom. presso lo studio degli stessi in Milano, viale Regina Margherita n. 30

RICORRENTE

contro

INPS, con l'Avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in via Savarè 1 Milano;

RESISTENTE

OGGETTO: TFR a carico del Fondo di Garanzia.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5/7/2019 il ricorrente _____ premetteva di essere stato dipendente della sede secondaria di _____, società di diritto inglese, con decorrenza 5/11/2012, con mansioni di impiegato ed inquadramento 3° livello CCNL Terziario – Commercio, di aver sottoscritto Termination Agreement con cessazione del rapporto di lavoro al 30/10/2014, di non aver percepito il TFR, l'indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR, quest'ultimo nella misura di € 5.661,60, di aver proposto azione di condanna della società al pagamento delle suddette somme, con giudizio conclusosi con provvedimento di estinzione in ragione dell'impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo, essendo la società sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese. Deduceva di aver presentato domanda di ammissione al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, rigettata in ragione dell'assenza di titolo giudiziario portante





l'accertamento del credito e la sua entità e chiedeva, conseguentemente accertarsi il proprio diritto a percepire dal Fondo di Garanzia istituito presso INPS, a titolo di TFR, la somma lorda di € 5.661,60, con interessi e rivalutazione e spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Costituitosi con memoria di costituzione e risposta, INPS evidenziava che la domanda proposta dallo in data 9/9/2017 era stata respinta in assenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, con particolare riferimento alla prova dell'insolvenza del datore di lavoro, da dimostrarsi mediante l'apertura di una procedura fallimentare ed insinuazione al passivo ovvero dell'infruttuoso esperimento di una procedura esecutiva, sintomatici della condizione di insolvenza del datore di lavoro. Chiedeva, alla luce di quanto dedotto ed eccepito, la rieiezione della domanda.

La domanda proposta da appare fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.

L'art. 2 l. 297/1982 regolamenta le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia presso INPS, avente funzione di sostituzione al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori e loro aventi diritto. L'art. 1 co. 1 del d.lgs. 80/1992 precisa che il lavoratore possa ottenere il pagamento dei crediti di lavoro di cui all'art. 2, tra l'altro, in caso di assoggettamento del datore di lavoro alla procedura del fallimento, specificando, al successivo art. 2 comma 1, che nel novero degli stessi deve essere ricompreso il trattamento di fine rapporto. Il comma 5 dell'art. 2 l. 297 cit. pone quale condizione della richiesta del trattamento di fine rapporto al fondo l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, nell'ambito della quale le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Per i soggetti fallibili la preventiva escussione deve realizzarsi mediante ammissione del credito al passivo fallimentare.

Assume parte ricorrente che, nel caso di specie, egli si sarebbe trovato in una condizione di impossibilità di ottenere un riconoscimento giudiziale del credito nei confronti della società, avendo incardinato giudizio nei confronti della stessa conclusosi con un provvedimento di estinzione del giudizio, in ragione dell'intervenuto scioglimento della società con cancellazione dal Registro delle Imprese sin dal 30/06/2015 e conseguente impossibilità di condurre a termine il procedimento notificatorio, ripetutamente esperito sia presso la sede italiana che presso la sede estera.

Parte ricorrente ha, in particolare, evidenziato le conseguenze esiziali ricollegate alla cancellazione di società dal Registro delle Imprese ai sensi del Companies Act del 2006, la non assoggettabilità della società a procedura concorsuale in Italia ex art. 3 Regolamento UE 848/2015 ed ha richiamato il condivisibile principio, espresso dalla giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n.





9108/2017, e Cass. n. 8072/2016) secondo cui l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata, ai fini della dimostrazione del parametro dell'insolvenza, deve ritenersi superfluo quando la mancanza o insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano già considerarsi provate in relazione alle specifiche circostanze emerse nel caso concreto.

In conformità con il principio espresso da C. App. Milano n. 1354/2019, secondo cui non può sostenersi che in assenza di accertamento giudiziale del credito nei diretti confronti del datore di lavoro vi sarebbe una preclusione alla richiesta di TFR a carico del Fondo di Garanzia, contrastando ciò con la ratio di garanzia delle prerogative del lavoratore incolpevole in presenza di una situazione di accertata e definitiva insolvenza del datore di lavoro, deve dunque ritenersi ammissibile l'accertamento diretto nei confronti di INPS del diritto del lavoratore, previo accertamento incidentale della condizione di insolvenza del datore di lavoro.

Tale condizione appare, a fortiori, rinvenibile nel caso di specie, laddove la cancellazione con estinzione della società, con devoluzione dei beni ed in assenza di fenomeni successori secondo la legge regolatrice, rappresenta un ostacolo oggettivo e non superabile alla esazione del proprio credito per TFR. Tale credito appare quantificabile, alla stregua delle evidenze documentali (cfr. CUD 2015 prodotto sub doc. 4 fascicolo parte ricorrente), nella misura di € 5.661,60.

A tale stregua, INPS, in qualità di Gestore *ex lege* del Fondo di Garanzia, sarà tenuto al pagamento di tale somma, a titolo di TFR, in favore del ricorrente, da maggiorarsi di interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, e delle spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie la domanda proposta da _____ e, per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire dal Fondo di Garanzia presso INPS il TFR maturato alle dipendenze di _____ e condanna INPS al pagamento, in favore dello stesso, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 5.661,60 da maggiorarsi di interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 20/12/2019

Il Giudice
Dr. Antonio Lombardi



